

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di accoglienza, in provincia di Arezzo, dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale

ART. 1

Servizi Minimi Garantiti

I soggetti aggiudicatari (in seguito gestori) si impegnano ad assicurare, entro le ventiquattro ore dalla comunicazione anche verbale della Prefettura/UTG di Arezzo, i servizi di prima accoglienza presso le strutture indicate in sede di gara, e l'assistenza degli stranieri ospitati, sulla base di specifici affidamenti che di volta in volta la Prefettura/UTG provvederà a formalizzare tramite apposita convenzione, assicurando i servizi di seguito elencati:

1) Servizi di gestione amministrativa

- Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un *report* giornaliero contenente gli stessi dati destinato alla Prefettura e alla questura a mezzo e-mail, che entrambi controlleranno;
- controllo e verifica della piena funzionalità e dell'efficienza degli impianti della struttura (telefonico, elettrico, idrico, gas e climatizzazione);

2) Servizi di assistenza generica alla persona

- orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
- servizio di lavanderia;
- assistenza, ove necessario, ai bambini e ai neonati componenti del nucleo familiare;
- altri servizi di assistenza generica alla persona;

3) Servizi di assistenza sanitaria

- l'assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base deve garantire l'assistenza infermieristica che comprende:
 - a) la somministrazione di farmaci prescritti dal medico avendo cura di comunicare agli operatori della struttura i nominativi degli ospiti e gli orari della somministrazione;
 - b) in caso di infortunio, l'intervento per le cure di primo soccorso e, se necessario, l'accompagnamento dell'infortunato in ospedale;

- la prenotazione, presso centri pubblici, delle visite specialistiche e degli esami diagnostici disposti dal medico e l'accompagnamento e l'assistenza, se necessario, degli ospiti alle visite mediche specialistiche ed in caso di ricovero in ospedale;

4) Servizi di pulizia e igiene ambientale

per servizio di pulizia e d'igiene ambientale s'intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

- pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- raccolta e smaltimento rifiuti;

5) Erogazione dei pasti

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione pranzo e cena, secondo il numero delle presenze effettive nel centro.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare, dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene.

I pasti dovranno essere serviti con adeguate stoviglie atte al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate etc.).

Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) sarà composto da un primo piatto (pasta o riso gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o semola o riso), un secondo piatto (carne rossa 150 gr.; carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso; pesce 200 gr. ; due uova; 100 gr. di formaggio; verdura 300 gr.), frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto a scelta tra banana, mela, pera, arancia ecc.), 2 panini (60 gr.cad), 1 lt. di acqua minerale procapite al giorno e, se necessita, anche all'occorrenza.

La prima colazione sarà composta da 1 bevanda calda (200 cc a scelta, latte e caffè, tè), fette biscottate (4 fette), 1 panetto di burro, 2 confezioni di marmellata o miele, in alternativa biscotti preconfezionati, monoporzioni da 80 gr.

Il menù non potrà essere variato salvo i casi di comprovata emergenza, ma in ogni caso dovrà essere assicurato a tutti i commensali una disponibilità minima di 1 primo piatto (ammessa anche la pizza), 1 secondo piatto che può essere costituito anche da formaggi e affettati, 1 tipo di frutta o yogurt, o, 2 volte a settimana, un dolce monoporzione e bevande come sopra indicato.

6) Fornitura di beni

Il centro di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;

b) prodotti per l'igiene personale e vestiario, intendendo la fornitura del minimo necessario fornito al momento dell'accoglienza presso la struttura, e, all'occorrenza, il rinnovo dei sotto elencati beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona. Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo dentifricio, carta igienica, etc) sarà a carico dal Gestore.

IGIENE PERSONALE:

Uomo	Donna	Bimbo
n.1 dentifricio	n.1 dentifricio	n.1 dentifricio
n. 1 spazzolino da denti	n. 1 spazzolino da denti	n. 1 spazzolino da denti
n.1 sapone liquido	n.1 sapone liquido	n.1 sapone liquido
n. 1 shampoo	n. 1 shampoo	n. 1 shampoo
n.1 pettine	n.1 pettine	n.1 pettine
carta igienica	carta igienica	carta igienica
rasoio e schiuma barba	assorbenti igienici	pannolini secondo necessità

VESTIARIO:

Uomo	Donna	Bimbo
n.1 paio di scarpe	n.1 paio di scarpe	n. 1 paio di scarpe o ciabatte
n. 1 paio di ciabatte	n. 1 paio di ciabatte	
n.1 tuta	n.1 gonna lunga/camicia	n.2 tutine
n. 3 paia di slip	n. 4 paia di slip	n.4 paia di slip
n. 2 asciugamani	n. 2 asciugamani	; n. 1 pigiama 2 asciugamani
n. 3 paia di calze	n. 3 paia di calze	n. 4 paia di calzini

n. 2 magliette	n. 2 magliette	n. 3 magliette
	n. 2 reggiseni	n. 2 canotte

Effetti letterecci a persona: 2 lenzuola e 1 federa monouso ogni tre giorni più due coperte.

In caso di abbandono volontario della struttura da parte degli ospiti, il Gestore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

ART. 2

Servizi Aggiuntivi

Per tutti i soggetti assistiti, è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale che deve garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

- a) servizio di assistenza linguistica e culturale;
- b) servizio d'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti doveri e condizione dello straniero;
- c) sostegno socio -psicologico;
- d) orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- e) una tessera/ricarica telefonica di €. 15,00 all'ingresso;
- f) l'Ente gestore deve dotarsi di un autoveicolo per il trasporto di persone al fine di provvedere al Trasferimento dei migranti dal punto di raccolta indicato dalla Prefettura alla struttura oltre che per le necessità di spostamento degli ospiti, anche su richiesta della Prefettura/U.T.G.

E' riconosciuto a ciascun ospite un "pocket money", pari ad € 2,50 al giorno per le spese quali bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc.

Il pocket money potrà essere spendibile in esercizi convenzionati e potrà essere erogato attraverso "buoni", emessi direttamente dalla struttura di accoglienza .

L'importo del "pocket money" è incluso nel corrispettivo offerto dalla struttura di accoglienza di cui al successivo art. 10.

ART. 3

Messa a disposizione della struttura di accoglienza

Il gestore si impegna, altresì, a garantire l'idoneità per l'uso della struttura di cui alla presente convenzione, assicurandone la sicurezza sia strutturale, sia degli impianti esistenti, ai sensi della normativa vigente.

Eventuali danni ai beni mobili ed immobili derivanti dall'uso o da atti vandalici da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.

L'Amministrazione potrà eseguire, in qualsiasi momento, i dovuti controlli, al fine di verificare l'adeguatezza della struttura, la corretta gestione delle attività e la regolarità dei servizi erogati;

Il Gestore, per il tramite del responsabile della struttura di cui al successivo articolo, s'impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali adibiti all'accoglienza ed all'assistenza e a porre in essere tutte le azioni necessarie per sottoporre a periodica manutenzione tutti i locali e relativi impianti secondo la normativa vigente.

ART. 4

Responsabile/i di struttura e personale

Il gestore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione il/i nominativi del Responsabile della/delle Struttura/e, quale unico referente ai fini della gestione della medesima, nonché gli eventuali collaboratori che affiancheranno il responsabile nell'attività tecnico-logistica.

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione, il Gestore si impegna ad avvalersi di personale idoneo. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e l'Amministrazione.

ART. 5

Responsabilità

Il gestore resta responsabile, anche verso terzi, dei danni alle persone e alle cose imputabili al personale di cui all'art. 5, rimanendo l'Amministrazione sollevata da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, dagli atti dolosi e/o colposi di questi.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti contrattuali tra il Gestore e i terzi.

Il Gestore si obbliga inoltre a sollevare l'Amministrazione da ogni richiesta che potesse essere rivolta dai terzi succitati.

L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 6

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il gestore dovrà assicurare, anche sulla base delle linee guida del 25 febbraio 2005, diramate con direttiva del Ministro dell'Interno in data 11 maggio 2005, gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, che saranno provvisti della necessaria qualifica).

ART. 7

Monitoraggio e controllo

L'Amministrazione svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione della struttura di accoglienza diretta a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi di cui agli artt. 1 e 2 del presente Accordo e dell'esatto adempimento di quant'altro disciplinato con la convenzione sottoscritta.

L'Amministrazione si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari impiegati e distribuiti dal Gestore al controllo delle Autorità Sanitarie competenti.

Il gestore s'impegna a mettere a disposizione qualsiasi dato richiesto necessario per consentire le verifiche di che trattasi ed assicura la collaborazione necessaria per l'efficacia dei compiti di controllo dell'Amministrazione;

ART. 8

Liquidazione dei servizi

Per il servizio, reso è riconosciuta la liquidazione complessiva di **procapite e pro-die, IVA esclusa**, offerto in fase di gara, comprensiva dell'ammontare del "pocket money" effettivamente erogato, per il periodo che sarà indicato all'atto del singolo affidamento per numero di stranieri accolti.

A tale proposito, il Gestore è obbligato a comunicare le presenze degli ospiti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, senza alcun preavviso, di poter trasferire gli stranieri ospitati presso altre strutture per motivi di ordine pubblico o, a seguito di apposita comunicazione del Ministero dell'Interno.

I corrispondenti pagamenti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art. 15, saranno disposti della Prefettura di Arezzo, previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno e su presentazione di regolare fattura che dovrà essere redatta secondo le norme in vigore e munita del codice CIG e gli estremi del conto corrente dedicato.

L'attività di liquidazione e di pagamento delle spese sarà in ogni caso preceduta dalla prescritta istruttoria, finalizzata all'accertamento in capo al Gestore, della correttezza contributiva nei confronti degli istituti previdenziali nel caso di utilizzo di personale dipendente (Durc), all'eventuale verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, nonché al riscontro delle dichiarazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio nei termini e nelle modalità previste.

In particolare, il Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

ART. 9

Spese di gestione ordinaria ed eventuale guardiania

Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza messa a disposizione dell'Amministrazione, sono interamente a carico del Gestore.

ART. 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospiti della struttura, devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni contenute nel Codice di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196/03e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitanti nella struttura, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa, che dovrà coprire anche i rischi derivanti da infortuni relativi ai lavoratori e la responsabilità civile per eventuali danni a persone/o cose, anche di terzi, derivanti dall'attività di accoglienza.

Eventuali danni ai beni mobili e immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico dell'Ente Gestore.

ART. 13

Penali ed esecuzione in danno

Ove si verificano disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi previsti) rilevati in sede di attività, di controllo o di monitoraggio, previa contestazione al gestore, sarà applicata per ciascun disservizio una penale pari al 3% del corrente corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. La penale è applicata dietro semplice comunicazione al Gestore con provvedimento esecutivo e trattenuta dal corrispettivo da corrispondersi. Qualora il Gestore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Amministrazione ha il diritto di procedere alla sua esecuzione mediante l'affidamento ad altre strutture e gli eventuali maggiori costi saranno a totale carico del Gestore.

ART. 14

Risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza, previo semplice preavviso da comunicarsi con lettera Raccomandata A.R. e senza obbligo di preventiva messa in mora.

Costituiscono gravi inadempienze: non avere comunicato tempestivamente l'ingiustificato allontanamento degli ospiti dalla struttura, avere interrotto senza giustificato motivo il servizio; l'aver omesso di eseguire periodiche manutenzioni dei locali, degli impianti e delle apparecchiature tecnologiche; l'aver violato le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; l'aver omesso di segnalare fatti o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o alla struttura.

L'Amministrazione si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere dalla convenzione stipulata.

ART. 15

Cauzione

Il gestore del singolo servizio dovrà costituire garanzia fideiussoria, secondo le modalità stabilite, calcolata sulla base del numero dei cittadini extracomunitari che saranno ospitati e del prezzo offerto in sede di gara.

I soggetti tenuti alla costituzione di detta fideiussione possono avvalersi della facoltà di riduzione del 50%, prevista all'art. 75 comma 7° del D.lgs. 163/2006

ART. 16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, si osservano le disposizioni contenute nello Schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di accoglienza per immigrati, nonché nelle Specifiche tecniche integrative relative ai centri di accoglienza (CDA), approvate con decreto del Ministero dell'Interno in data 21 novembre 2008, nei limiti delle norme qui richiamate ed in ogni caso in quanto compatibili o non siano modificate dalle clausole del presente atto.